

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 211-4413

**Art. 40, legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 4.9.1996, n. 70)  
Precisazioni ed indicazioni operative alle Province.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto.

Visto l'art. 40 della l.r. 5/2012 con il quale è stata abrogata la l.r. 70/1996 e s.m.i;

considerato che, come peraltro affermato in un apposito articolo di interpretazione autentica in corso di esame in Consiglio regionale, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 40 della l.r. 5/2012 conservano validità ed efficacia il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17/1999 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e la legge regionale 9/2000 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate") nonché tutti i loro atti applicativi tra cui in particolare il regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica.", approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 12/R;

dato atto pertanto della validità e dell'efficacia delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle province sulla base delle predette normative regionali;

considerato quindi che le province, dato tale quadro normativo, possono esercitare le funzioni amministrative di loro competenza generate dalla L. 157/1992, in particolare ai sensi dell'art. 9 (Funzioni amministrative) e dalle leggi regionali 17/1999 e 9/2000, nel rispetto degli atti da ciascuna adottati e purché non in contrasto con i principi desumibili dalla citata legge nazionale;

considerato che il comma 2, del citato art. 40 della l.r. 5/2012, ha inoltre previsto che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/96 nonché quelli adottati in attuazione della l.r. 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia e conseguentemente anche tutti gli atti adottati dalle Province in applicazione delle summenzionate leggi regionali e non in contrasto con i principi della legge 157/1992, conservano identica validità ed efficacia;

visti i numerosi quesiti pervenuti in relazione alla intervenuta abrogazione della legge regionale n. 70/96;

ritenuto necessario fornire precisazioni ed indicazioni operative sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate così come riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di procedere ad una sistematica definizione delle tematiche proposte;

considerato che le predette precisazioni ed indicazioni operative si prefiggono, inoltre, lo scopo di rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento inerente e vengono formulate anche ai fini di una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della nuova normativa in vigore;

considerato altresì che il documento è stato inviato all'Unione Province Piemontesi (UPP) per le opportune valutazioni;

viste le precisazioni trasmesse dall'Unione Province Piemontesi (UPP) in data 20 luglio 2012;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse, di fornire precisazioni ed indicazioni operative sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate dalle Province in relazione alla intervenuta abrogazione della legge regionale n. 70/96, così come riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

**PRECISAZIONI ED INDICAZIONI OPERATIVE IN RELAZIONE ALL'INTERVENUTA  
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE n. 70/1996**

Com'è noto l'art. 40 comma 1 della l.r. 5/2012 ha integralmente abrogato la l.r. 70/1996 e s.m.i ed ha dettato delle nuove disposizioni.

L'abrogazione della l.r. n. 70/96 è stata accompagnata da una serie di norme, in particolare una norma di competenza per l'adozione del calendario venatorio, alcuni divieti di uso di cani e di determinate modalità di caccia e una nuova disciplina delle sanzioni amministrative.

Si ritiene utile premettere che, secondo la dottrina e la giurisprudenza costituzionale più recente, l'abrogazione legislativa di una norma abrogatrice non può in via generale ed automatica produrre una reviviscenza della legge già abrogata.

Sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso.

Nel caso di specie, l'art. 40, comma 2, della l.r. 5/2012 contiene una disposizione retroattiva finalizzata alla conservazione degli atti pregressi e anche le altre disposizioni non intendono espletare effetti retroattivi tali da produrre mediante rinvio implicito la reviviscenza della legislazione anteriore.

Il comma 2, del citato art. 40 della l.r. 5/2012, ha infatti previsto che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/96 nonché quelli adottati in attuazione della l.r. 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

Conseguentemente anche tutti gli atti adottati dalle Province, non in contrasto con i principi della legge 157/1992, conservano identica validità ed efficacia in particolare laddove vengono individuate in capo alle Province le funzioni già conferite alle stesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata l.r. 17/1999.

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 40 della l.r. 5/2012 conservano validità ed efficacia le leggi regionali 17/1999 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e 9/2000 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate"), nonché tutti i loro atti applicativi tra cui in particolare il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica.", approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 12/R, non intaccati dal provvedimento abrogativo.

In assenza di disposizioni regionali di indirizzo e coordinamento, le Province quindi possono esercitare le funzioni amministrative di loro competenza generate dalla L. 157/1992, ai sensi dell'art. 9 (Funzioni amministrative), nel rispetto degli atti da ciascuna adottati e purché non siano in contrasto con i principi della citata legge nazionale.

In ordine ai numerosi quesiti posti al Settore Competente, in relazione alla intervenuta abrogazione della legge regionale n. 70/96, si ritiene utile di seguito fornire alcuni chiarimenti almeno sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate, per rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento inerente ed anche ai fini di una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della nuova normativa in vigore.

In particolare:

### **1. Abilitazione venatoria**

L'art. 22 della legge 157/1992 prevede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici sostenuti dinanzi ad apposita commissione.

Non essendo più previsto uno specifico esame per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, tali esami devono, tra gli altri, appurare la reale conoscenza, da parte del richiedente, anche delle specie faunistiche e degli habitat presenti in detta zona.

Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio (dopo il 4 maggio 2012) il cacciatore per esercitare l'attività nella zona delle Alpi deve esercitare l'opzione secondo quanto previsto al punto 3, senza poter prelevare le specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino e quelle appartenenti alla tipica fauna alpina.

Il cacciatore che intende partecipare al prelievo di tali specie, deve presentare documentazione attestante la frequentazione di corsi di abilitazione previsti dalle disposizioni regionali ovvero presentare documentazione attestante la frequentazione di corsi equipollenti.

Il corso (anche limitato alle sole specie presenti e oggetto di prelievo) è necessario anche per il prelievo degli ungulati nella zona di pianura.

I corsi sopracitati (ungulati e tipica alpina) non sono necessari:

- per i cacciatori che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio prima del 4 settembre 1996,
- per i cacciatori già in possesso di abilitazione per la zona Alpi ai sensi della l.r. 70/96 e che hanno già frequentato il corso relativo agli ungulati, comprensivo di tutte le specie presenti nella zona delle Alpi.

Il cacciatore privo di abilitazione in zona Alpi, per esercitare l'attività venatoria in tale zona, deve cambiare l'opzione di caccia e, ai fini del prelievo delle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino e quelle appartenenti alla tipica fauna alpina, frequentare i citati corsi (anche come integrazione di corsi già svolti).

Qualora le Province abbiano disciplinato con propri provvedimenti le modalità di svolgimento dell'esame, in virtù di quanto precedentemente affermato, tali atti conservano validità ed efficacia.

### **2. Controllo della fauna selvatica**

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 40 della l.r. 5/2012 conservano validità ed efficacia le leggi regionali 17/1999 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e 9/2000 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate") nonché tutti i loro atti applicativi tra cui in particolare il Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali

con fauna selvatica.”, approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 12/R.

Stante la validità ed efficacia del quadro normativo sopra riportato, le Province potranno proseguire l'attività di controllo della fauna attenendosi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Tale quadro normativo è integrato dagli atti adottati dalle Province, non in contrasto con i principi della legge 157/1992, che conservano analoga validità ed efficacia in particolare laddove vengono individuate in capo alle Province le funzioni già conferite alle stesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata l.r. 17/1999.

### **3. Opzioni sulla forma di caccia prescelta**

L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, è disciplinata dall'articolo 12, comma 5 della legge 157/1992; tale norma non contempla nessuna durata della stessa, né indica eventuali modifiche da apportare alla stessa.

Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve effettuare, presso la Provincia di residenza, l'opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare, tra quelle indicate nel sopraccitato articolo.

L'opzione può essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore, alla Provincia di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall'inizio della stagione venatoria successiva.

L'opzione non può essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi:

- o gravi ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato da medico legale;
- o trasferimento della residenza del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.

### **4. Immissioni di fauna selvatica**

Con l'abrogazione della legge regionale 70/96 sono venute meno le limitazioni temporali e le deroghe previste per tale tipo di attività. Le immissioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme sanitarie.

### **5. Addestramento cani**

Per quanto riguarda i periodi per l'addestramento e l'allenamento dei cani, le relative disposizioni vengono indicate nel calendario venatorio regionale.

### **6. Attività di vigilanza venatoria per la tutela della fauna selvatica omeoterma e sull'esercizio della caccia**

Con l'abrogazione della legge regionale 70/96 è venuto meno l'articolo 51 che disciplinava la vigilanza venatoria, conferendo tale potere anche alle guardie delle Province. Oggi la materia trova copertura legislativa nella legge 157/92 che disciplina negli articoli 27 e segg. l'attività di vigilanza venatoria.

Al fine di sciogliere dubbi e incertezze sollevati dalle Province sulla competenza ad esercitare l'attività di vigilanza, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 70/96, si ritiene che, dal combinato disposto delle norme nazionali e dalla previsione dell'art. 2, comma 2 lett. g) della l.r. 17/99 relativa all'attività ispettiva in materia di caccia e pesca, devono ritenersi confermate le competenze ad esercitare l'attività di vigilanza venatoria alle guardie delle Province.

**7. Accertamento e rimborso dei danni interni alle zone di protezione di istituzione provinciale.**

L'articolo 10 della legge 157/92 prevede che le zone di protezione siano incluse nel più generale provvedimento di pianificazione faunistica che è il piano faunistico-venatorio provinciale.

In particolare il comma 8 di tale articolo alla lettera f) evidenzia la competenza della Provincia per la determinazione del risarcimento dei danni su fondi vincolati, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 114 – 6741 del 03.08.2007 “Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”.

**8. Autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica, sia a scopo di ripopolamento e alimentare, che ornamentale e amatoriale**

I Regolamenti adottati dalle Province inerenti le tematiche degli allevamenti non in contrasto con i principi della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia. Le Province potranno rilasciare le relative autorizzazioni attenendosi a quanto disposto dal quadro normativo vigente.

**9. Espletamento dei corsi e il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della caccia di selezione alla fauna selvatica ungulata**

Il comma 2, del citato art. 40 della l.r. 5/2012, ha previsto che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/96 nonché quelli adottati in attuazione della l.r. 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia. Sull'argomento si rinvia alla D.G.R. 2 Agosto 2010, n. 65-477 “Legge regionale 70/1996, art. 41, comma 3. Criteri per l'organizzazione dei corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 29-6542 dell'8.7.2002.”

Le Province potranno validamente proseguire l'attività di organizzazione dei corsi per la caccia di selezione agli ungulati anche in attuazione della legge regionale 17/99 che ha conferito l'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia alle Province